

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO D'URGENZA RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI FINANZA E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

TITOLO I

REGIONI

Art. 1

*(Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti
al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni)*

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi del secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, le forme di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni.

2. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo le procedure previste per il controllo preventivo sugli atti dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, il piano di riparto regionale delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compresi il piano sanitario regionale ed il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il controllo ha ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.

3. Il rendiconto generale della Regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei conti in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Ogni ~~quattro~~ sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione, nelle forme di cui al comma 3, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

"Aggancio costituzionale" delle nuove forme di controllo di legittimità CdC nei riguardi delle regioni.

Rafforzamento dei poteri di controllo preventivo di legittimità della CdC sugli atti di spesa delle regioni.

Introduzione del giudizio di parifica da parte della CdC sui rendiconti generali delle Regioni.

Periodica relazione CdC alle Regioni sulle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano ~~adeguano~~, entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo mediante modifica delle norme di attuazione dei relativi statuti.

Adeguamenti statuari per le Regioni a statuto speciale.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento. A tal fine, entro il termine di venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione regionale esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica nelle forme di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Verifica da parte delle Sezioni regionali di controllo CdC sulla attendibilità dei bilanci di previsione regionale.

7. Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza ~~trimestrale~~ **semestrale**, la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione. A tal fine, il Presidente della Regione trasmette trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti; il referto è altresì inviato al Presidente del consiglio regionale. ~~Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche trimestrali di cui al primo periodo, agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità e scadenze, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del presente comma, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione dovuta al momento di commissione della violazione.~~

Sottoposizione della Regione ad una verifica semestrale di legittimità e regolarità delle gestioni, nonché di funzionamento dei controlli interni, al fine di assicurare il rispetto delle regole contabili e di pareggio del bilancio (in analogia con quanto previsto dallo schema del nuovo art. 148 TUEL).

8. In sede di controllo di legittimità e regolarità sui bilanci preventivi e consuntivi delle autonomie territoriali e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ai sensi

Accertamento CdC, in sede di controllo di legittimità e regolarità dei bilanci degli enti territoriali, del

dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il rispetto del patto di stabilità interno la sostenibilità dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche con riguardo ai futuri assetti economici dei conti, la sana gestione finanziaria degli enti.

9. L'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria comporta l'obbligo delle amministrazioni interessate di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Nelle more della adozione dei provvedimenti ripristinatori e del successivo controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa, per i quali è stata accertata la mancata copertura o la insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

10. Ciascun Gruppo consiliare delle Assemblee regionali approva un rendiconto di esercizio annuale che disciplina la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la documentazione da porre a corredo del rendiconto stesso nonché le modalità per la regolare tenuta della contabilità.

11. Il rendiconto di cui al comma 10 è strutturato secondo linee guida deliberate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ed evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, delle spese esclusivamente riferibili alle funzioni politico istituzionali, con esclusione di indennità, benefici o simili emolumenti e di quelle comunque estranee a tali funzioni, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

12. Il rendiconto è trasmesso, entro venti giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di venti giorni, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che viene trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale che ne cura la pubblicazione. Il rendiconto è altresì pubblicato come allegato al conto consuntivo dell'Assemblea.

13. Qualora la competente Sezione riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo invita, entro dieci giorni dal ricevimento del

rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei patti di stabilità interni.

Obbligo di adozione di provvedimenti ripristinatori in caso di accertamento CdC della sussistenza di squilibri economico-finanziari.

Nelle more preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa privi di copertura o non sostenibili finanziariamente.

Co: 10-15. Si introducono obblighi a carico dei Gruppi consiliari delle regioni di rendiconto dei finanziamenti ricevuti per la loro attività politica.

I rendiconti vengono verificati dalle competenti sezioni regionali della CdC.

rendiconto, il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. L'invito sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della Sezione. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea e non rendicontate.

14. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 12 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 3, ovvero alla delibera di non regolarità del conto da parte della Sezione regionale di controllo.

15. Le medesime disposizioni si applicano al rendiconto generale dell'Assemblea regionale.

Art. 2

(Riduzione di costi della politica nelle regioni)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonché al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:

- a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettere a), b), d), e), f) del decreto-legge 13 aprile 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. **Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;**
- c) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;
- d) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati;
- e) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei titolari delle cariche di presidente della Regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, estendendo ai predetti soggetti i medesimi obblighi vigenti nei confronti dei membri del Governo e le relative sanzioni per la mancata

Si condiziona l'erogazione dell'80% dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni (diversi da quelli destinati al finanziamento SSN e al trasporto pubblico) e del 5% di quelli destinati al finanziamento SSN all'attuazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica e costi della politica.

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

Riduzione indennità di funzione e indennità di carica ai livelli degli enti più virtuosi.

Divieto cumulo indennità o emolumenti.

Gratuità partecipazione commissioni.

Pubblicità e trasparenza situazione reddituale e patrimoniale titolari cariche elettive.

sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni.”.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e fino all'adeguamento da parte delle Regioni a quanto ivi previsto, **ferma restando, in ogni caso, l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle Regioni**, le stesse, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, possono prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

- a) hanno compiuto ~~sessantacinque~~ **sessantasei** anni di età;
- b) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a ~~quindici~~ **dieci** anni.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **In tali casi**, il termine di sei mesi di cui all'alinea del comma 1 decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale.

4. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 da parte delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.

5. Qualora le regioni ~~a statuto ordinario~~ non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di

Limitazione alla corresponsione dei trattamenti pensionistici o vitalizi ai Presidenti di Regione, consiglieri e assessori regionali.

Comunicazione a PCM e MEF del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.

Applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa di cui al comma 1 anche ai Presidenti di regione dimissionari e nei casi di svolgimento delle consultazioni elettorali entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente decreto.

Se le Regioni a statuto speciale e le province autonome non si adeguano, resta bloccato il meccanismo dell'art. 27 della delega fiscale..

Norma procedurale per assicurare adeguamento degli ordinamenti delle Regioni alle disposizioni di contenimento della spesa di cui al comma 1.

tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1 della Costituzione.

6. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 79, è inserito il seguente: “79-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 sino alla elezione del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento”;
- b) al comma 83, secondo periodo, le parole: “il presidente della regione commissario ad acta”, sono sostituite dalla seguenti: “un commissario ad acta”;
- c) al comma 84, sono soppresse le parole: “o 83”.

7. Al terzo periodo del comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole “Camera dei deputati” sono aggiunte le seguenti: “o di un Consiglio regionale”.

Nomina di un commissario ad acta in caso di dimissioni o impedimento del Presidente della Regione, fino alla elezione nuovo Presidente o cessazione causa impedimento.

Interruzione del versamento delle quote dei rimborsi in caso di scioglimento di un Consiglio regionale.